



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

NOTA INTERPRETATIVA SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96.

LA CONFERENZA STATO – CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che, a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti;

VISTA la nota del 26 aprile 2018, con la quale l'ANCI rileva che la formulazione dell'art. 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017 pone alcuni dubbi interpretativi e chiede, pertanto, di avviare un'istruttoria in Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che negli incontri istruttori svoltisi in data 18 e 28 maggio 2018 è stata condivisa tra le Amministrazioni centrali competenti e le Associazioni rappresentative degli Enti locali l'opportunità di adottare una nota interpretativa sull'attuazione della predetta norma, da approvare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

VISTA la nota del 7 giugno 2018, diramata in pari data a tutte le amministrazioni interessate, con la quale l'ANCI propone alcuni indirizzi interpretativi al fine di orientare gli Enti locali nell'applicazione dell'art. 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017;

VISTA la nota del 27 giugno 2018 dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con la quale viene chiesto riscontro alle Amministrazioni centrali interessate in ordine alle proposte interpretative formulate dall'ANCI;

VISTA la nota del 23 luglio 2018 del Ministero dell'interno, con la quale, in riscontro alla nota del 7 giugno u.s., si forniscono le valutazioni del Dicastero in merito alle problematiche applicative dell'art. 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017;

VISTO lo schema di nota interpretativa sull'attuazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, diramato dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 24 luglio 2018, sul quale le Amministrazioni centrali interessate e le Associazioni rappresentative degli Enti locali hanno fornito il proprio assenso;

RILEVATO che nell'odierna seduta, le Amministrazioni centrali e le Autonomie locali hanno espresso condivisione sulla predetta nota interpretativa, che costituisce parte integrante del presente atto;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di condividere l'allegata nota interpretativa sull'attuazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Conferenza
Marcella Castronovo

Il Ministro dell'Interno
Sen. Matteo Salvini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

NOTA INTERPRETATIVA SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96.

PREMESSA

L'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", come inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, dispone che, a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. La norma dispone, altresì, che in sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Si rileva preliminarmente che la puntuale definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse dall'obbligo di corresponsione delle spese, attesa la piena autonomia gestionale-amministrativa degli Enti locali, debba essere effettuata, in sede regolamentare, dalle Amministrazioni locali.

Ciò premesso, ai fini della corretta applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a titolo indicativo, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di orientare gli Enti locali nell'applicazione della disposizione. In considerazione della perimetrazione abbastanza ampia dell'espressione "attività e iniziative di carattere privato", richiamata dall'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017, sicuramente sono annoverabili nell'ambito di tale nozione quelle prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative.

La valutazione, invece, di escludere dall'applicabilità della norma *de qua* anche le manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi (consentiti o previsti espressamente dalla legge) o di patrocinii ovvero di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale all'evento da parte dell'amministrazione pubblica interessata (ad esempio, quando l'ente risulta co-organizzatore o promotore di un evento), deve essere rimessa esclusivamente alle Amministrazioni locali,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

anche in relazione alla rigida normativa alla quale sono sottoposte in materia di concessione dei contributi pubblici (art. 12, comma 1, della legge n. 241/1990) e delle sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, della legge n. 122/2010).

Per quanto concerne l'individuazione puntuale sul piano oggettivo della tipologia di servizio da rimborsare, si conviene che non rientrino nell'alveo di applicazione della disposizione le attività che sono svolte dai corpi e servizi di polizia locale nel campo delle funzioni pubbliche propriamente dette, la doverosità del cui esercizio sia chiaramente incompatibile con una traslazione dei relativi oneri a carico del privato cittadino.

In questi termini, si esclude che la disposizione in argomento si applichi allo svolgimento di compiti connessi al regolare svolgimento delle manifestazioni e riunioni pubbliche *stricto iure*, tra le quali possono essere ricomprese anche le cerimonie religiose ed i cortei funebri (art. 25, 26 e 27 del TULPS).

Le previsioni dell'art. 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017, risulterebbero, quindi, circoscritte ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico.

Sono da escludere le spese sostenute per lo svolgimento delle attività richieste nell'ordinanza di pubblica sicurezza, con la quale viene disposto l'impiego del personale della polizia municipale munito della qualifica di agente di PS, quale ausiliario nelle operazioni di pubblica sicurezza, mentre possono essere fatte rientrare tra le spese a carico del soggetto organizzatore privato soltanto quelle sostenute dal Comune per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale.

Si rileva che, in ordine alla modalità di quantificazione dell'orario di lavoro svolto dagli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza stradale con riferimento all'evento/manifestazione organizzato da soggetti privati, può essere considerato tutto il servizio prestato, ordinario ed eventualmente aggiuntivo.

Si chiarisce che le risorse introitate dall'Ente locale ed erogate al personale della polizia municipale in attuazione dell'art. 22, comma 3-bis più volte richiamato, essendo neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle diverse disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale, quali, ad esempio, l'art. 1, commi 557-557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23 comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

La disciplina delle modalità di pagamento delle somme a carico del soggetto organizzatore/promotore interessato è rimessa alla potestà regolamentare degli Enti locali, inclusa la possibilità di richiedere in anticipo o a consuntivo tali somme.